



Municipalità 8

Piscinola-Marianella; Scampia; Chiaiano

Servizio Attività tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE Nº 02 del 4 gennaio 2017

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico di chiusura al transito veicolare e di divieto di sosta in Via Chiesa a Santa Croce, per il giorno 6 gennaio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 24,00

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza presentata in data 02.01.2017 PG/2017/000975 da parte del Presidente dell'Associazione "Santacroce Lab", relativa allo svolgimento della manifestazione denominata "Presepe Vivente"
- Considerato che come da verbale del 03.01.2017 a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dal S.A.T. della Municipalità 8 e dalla Polizia Locale Comando Gruppo Territoriale U.O. Scampia, Piscinola, Miano, si è stabilito che venga inibito, mediante Ordinanza Dirigenziale, il transito dei veicoli ed il divieto di sosta nella Via Chiesa a Santa Croce;
- Visto il verbale di sopralluogo del 3 gennaio 2017 sottoscritto dai rappresentanti della Polizia Locale Comando Gruppo Territoriale UU.OO. Scampia-Piscinola-Chiaiano e del S.A.T. Municipalità 8,
- Letto il D. L.gs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e il relativo Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e il D. L.gs n° 267/2000;
- Letta la circolare del Vice Direttore Generale Area Tecnica PG/2014/291749 del 08.04.2014

ORDINA

- Istituire alla Via Chiesa a Santa Croce, il divieto di transito ed il divieto di sosta a tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di pubblico soccorso, dei residenti, e dei diversamente abili, il giorno 6 gennaio 2017, dalle ore 15,00 alle ore 24.00;
- Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente Ordinanza, sono da ritenersi sospese.
- Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura dell'Associazione "Santacroce Lab" della prescritta segnaletica orizzontale/verticale (cartello monitore di avviso alla cittadinanza della chiusura della strada e relativo divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell'evento) in totale armonia con quella già esistente nell'area interessata e conformemente a quanto disposto con il surrichiamato verbale di sopralluogo del 3 gennaio 2017

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo della Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. L.gs 30/04/1992 n° 285, per la esatta osservanza della presente Ordinanza.





Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.D.S. del D.Lvo.30/04/1992 n°285; avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 459/92.

Sottoscritta digitalmente da Per il Dirigente S.A.T. Municipalita' 8 Il Direttore Dott.ssa Maria Rosaria Fedele